



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

*Seconda Sezione Civile - Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Italo Federici	Presidente
Dott. Raffaele Viglione	Giudice
Dott. Giuseppe De Francesca	Giudice est.

nel procedimento R.G. 56-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCII

**promosso da**

**Clemente Maria Antonietta**, residente in Laterza (Ta), con l'assistenza dell'O.c.c. e del Gestore incaricato, avv. Caterina Rizzo;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

vista la domanda depositata in data 21.3.24 con la quale la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminata la relazione depositata dall'O.c.c., unitamente alla la documentazione allegata;

ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, dal momento che l'istante ha residenza in un comune ricompreso nel relativo circondario;
- sussiste la legittimazione della ricorrente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, poiché la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione redatta dall'OCC che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- la documentazione da allegare al ricorso, coincidente con il corredo documentale prescritto dall'art. 39 co. 1 e 2 CCIII per il caso in cui la domanda di ristrutturazione sia avanzata dallo stesso debitore (applicabile alla domanda di liquidazione controllata in virtù del rinvio alla disciplina del procedimento unitario operato dalle suddette norme generali in tema di sovraindebitamento ed in particolare dall'art. 65 co. 2, CCIII, nei limiti di compatibilità, per ciò che non sia specificamente previsto), risulta completa;
- non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;



considerata, inoltre, la documentata sussistenza della situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, sì come chiaramente desumibile dalla relazione dell'O.c.c.;

ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269, CCII, e che, conseguentemente, debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;

preso atto, infine, della domanda presentata dal debitore a mezzo della relazione dell'OCC affinché quest'ultimo, nella persona del gestore incaricato, sia nominato liquidatore;

osservato, a tale ultimo riguardo, che al professionista che abbia svolto sia le funzioni di OCC sia quelle di liquidatore deve essere liquidato un compenso unitario ai sensi degli artt. 17 e 18, co. 2, del D.M. n. 202/2014, con la precisazione che a tale liquidazione procede il giudice delegato ai sensi dell'art. 275 co. 3, CCII all'esito dell'approvazione del rendiconto;

precisato altresì che tutti i crediti, compresi quelli vantati dai professionisti che abbiano assistito la debitrice, devono essere assoggettati al concorso formale (ovvero al procedimento di - rigorosa - verifica previsto dall'art. di cui all'art. 273 CCII) e sostanziale, e quindi soddisfatti nel rispetto delle regole di graduazione e proporzione;

osservato, infine, che il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, oltre che di pagamenti, costituisce naturale conseguenza degli effetti che l'apertura della liquidazione controllata produce sui beni del debitore, sui rapporti processuali e sui contratti pendenti, oltre che come detto nei riguardi dei creditori in virtù delle regole del concorso, non occorrendo al riguardo, ancorchè invocato nella istanza, alcun provvedimento sospensivo o inibitorio, salve le facoltà ed i poteri che la legge attribuisce al liquidatore;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270, CCII,

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della signora **Clemente Maria Antonietta** (CLMNTN64E53E469J) residente in Laterza (Ta);

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Giuseppe De Francesca;

#### **NOMINA**

liquidatore l'OCC, confermandolo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b), CCII, nella persona del gestore della crisi designato avv. Caterina Rizzo;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

#### **ORDINA**

ai debitori:

- il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salva manifesta e attestata antieconomicità, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto senza indugio in esecuzione a cura del liquidatore, ad eccezione dell'autovettura intestata alla debitrice, unico mezzo posseduto dal nucleo familiare, tenuto conto della data di quasi ventennale immatricolazione (2007) e del conseguente modesto valore realizzabile in caso di liquidazione;

#### **RISERVA**



al giudice delegato di provvedere ai sensi dell'art. 269 co. 4 lett. b) CCII, su istanza del liquidatore corredata da idonea ed attuale documentazione giustificativa, in ordine ai redditi esclusi dalla liquidazione;

#### DISPONE

che il liquidatore provveda:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, CCII, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 co. 2, CCII;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276, CCII;

#### DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;

#### ORDINA

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

#### DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.4.24.

Il Giudice Estensore  
Giuseppe De Francesca

Il Presidente  
Italo Federici

